

Il credito di imposta non si restituisce all'Agenzia delle entrate

Il credito di imposta per sviluppo e ricerca non deve essere restituito all'Agenzia delle Entrate. A stabilirlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Bologna decidendo il ricorso su un atto di recupero crediti d'imposta subito da una Srl siciliana, difesa dall'avvocato Alessandro Dagnino, socio fondatore e managing partner di Lexia Avvocati, e dall'avvocato Antonino Calcò, senior associate dello stesso studio. Il caso (del valore di oltre 200 mila euro fra sorte principale, interessi e sanzioni) si è delineato con la notifica delle contestazioni da parte della direzione provinciale di Bologna dell'Agenzia delle Entrate sull'asserita inesistenza del credito di imposta, riferito al 2018. Le spese compiute in ricerca e sviluppo non avrebbero rispettato dei requisiti per ottenere il bonus fiscale. Secondo la tesi dell'Erario, due dei progetti di ricerca e sviluppo avanzati non avrebbero avuto i requisiti necessari e così la compensazione del credito di imposta al 50% sarebbe stata illegittima.

In un caso all'amministrazione finanziaria non risultava chiaro a quale degli ambiti normativi fosse riconducibile il progetto, in un altro caso, poi, non era spiegato quale sarebbe stata l'attività di ricerca e sviluppo svolta, gli elementi di novità e creatività apportati rispetto alle conoscenze già disponibili nel settore e le eventuali incertezze scientifiche o tecnologiche da superare. Alla base di questa posizione, l'Agenzia delle Entrate rivendicava il mancato rispetto del "Manuale di Frascati 2015", un manuale, approvato dall'Ocse, che fissa le regole per individuare cosa è attività di ricerca e sviluppo e quindi cosa merita di ricevere il bonus. Fondamentale risulta infatti distinguere cosa è ordinario da cosa è innovativo e quindi capace di

“generare un passo migliorativo rispetto allo stato dell'arte ed un incremento dello stock di saperi a disposizione della comunità”. Questo deve avvenire nel rispetto di cinque criteri fondamentali secondo cui l'attività deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile o riproducibile. Accogliendo la tesi della difesa della società, il collegio giudicante, composto dai magistrati Marco D'Orazi (presidente), Fabrizio Casaccia (relatore) e Giovanni Battista Blezio (giudice), ha anzitutto affermato che la forza normativa del “Manuale di Frascati 2015” può essere fatta valere solo a partire dal 2022 essendo la traduzione giurata del dicembre 2021. Di particolare rilievo per la Ctp di Bologna è, inoltre, il fatto che la norma prescriva all'Agenzia delle Entrate di richiedere un parere al Ministero per lo Sviluppo economico. Questo serve ad acquisire da parte dei tecnici di quell'amministrazione dello Stato la certezza che un'attività di ricerca e sviluppo possa essere riconosciuta come tale. Nel richiedere il recupero del credito, invece, l'Ade non avrebbe fatto questa verifica “giungendo a conclusioni, anche di merito”, si legge in sentenza, “che non provano adeguatamente i fatti contestati”. (riproduzione riservata)

